



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot. 122848 /RU

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Viste le istanze con le quali le società Imperial Tobacco Italia Srl, in data 1° agosto 2016, 24 ottobre 2016 e 24 novembre 2016 e la Manifatture Sigaro Toscano Spa, in data 22 novembre 2016, hanno chiesto la variazione del prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 22 gennaio 2016, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 2 febbraio 2016, modificata dal decreto ministeriale del 18 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° aprile 2016, alla tabella B) – sigari – alla tabella C) – sigaretti - e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegate alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 8 gennaio 2015, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

Considerato che occorre inserire nella tabella B) – sigari - allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, la ripartizione di prezzo per chilogrammo convenzionale richiesta per la variazione in tariffa di prodotti dalla Manifatture Sigaro Toscano Spa;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori suindicati, ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) - sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 22 gennaio 2016 e successive modificazioni e alla tabella B) – sigari - allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Nella tabella B) – sigari — allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015 è inserita la seguente ripartizione del prezzo di vendita per chilogrammo convenzionale:

TABELLA B –SIGARI-

| QUOTA AL FORNITORE | AGGIO AL RIVENDITORE | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | ACCISA | PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| 179,55 | 36,67 | 66,12 | 84,33 | 366,67 |

Articolo 2

1. L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A – SIGARETTE -

| MARCA | CONFEZIONE | Da €/Kg. Convenzionale | A €/Kg. Convenzionale | Pari ad € alla confezione |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| DAVIDOFF BLUE | astuccio da 20 pezzi | 265,00 | 250,00 | 5,00 |
| DAVIDOFF BLUE SLIMS | astuccio da 20 pezzi | 265,00 | 250,00 | 5,00 |
| DAVIDOFF BLUSH SSL-LINE | astuccio da 20 pezzi | 260,00 | 250,00 | 5,00 |
| DAVIDOFF BREEZE | astuccio da 20 pezzi | 265,00 | 250,00 | 5,00 |
| DAVIDOFF CLASSIC | astuccio da 20 pezzi | 265,00 | 250,00 | 5,00 |
| DAVIDOFF GOLD | astuccio da 20 pezzi | 265,00 | 250,00 | 5,00 |
| DAVIDOFF GOLD SL LINE | astuccio da 20 pezzi | 265,00 | 250,00 | 5,00 |
| DAVIDOFF MAGENTA SSL-LINE | astuccio da 20 pezzi | 260,00 | 250,00 | 5,00 |
| DAVIDOFF RICH BLUE | astuccio da 20 pezzi | 265,00 | 250,00 | 5,00 |

| TABELLA B – SIGARI - | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| MARCA | CONFEZIONE | Da €/Kg. | A €/Kg. | Pari ad € alla confezione |
| ANTICO TOSCANO | da 5 pezzi | 348,00 | 356,00 | 8,90 |
| ANTICO TOSCANO 30 SIGARI | da 30 pezzi | 360,00 | 366,67 | 55,00 |
| TOSCANELLO BIANCO | da 5 pezzi | 172,00 | 180,00 | 4,50 |
| TOSCANELLO GIALLO | da 5 pezzi | 172,00 | 180,00 | 4,50 |
| TOSCANO EXTRAVECCHIO | da 5 pezzi | 252,00 | 256,00 | 6,40 |

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 12 dicembre 2016

Alessandro Aronica

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)